

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE

PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE

Contratto tra la **Azienda per la tutela della Salute (ATS)** e la Struttura denominata "Cooperativa Sociale Ponte" per l'acquisizione di prestazioni di assistestenza socio-sanitaria a soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite per l'anno 2017.

in Selargius tra

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede in Sassari - Via Monte Grappa, 82 - C.F. e P. I.V.A. 92005870909, nella persona del Direttore della ASSL di Cagliari Dott. Paolo Tecleme, delegato alla stipulazione del contratto giusta deliberazione ATS n. 11 del 18.01.2017, nato a Sassari il 16/11/1959 CF TCLPLA59S16I452M domiciliato per la carica presso la ASSL di Cagliari in Selargius nella Via Piero della Francesca n. 1, da una parte

e

la Struttura "Cooperativa Sociale Ponte " (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Sant'Antioco (CA), località S'Arcu de Sa Canna, C.F. e P. I.V.A. 02442120925, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Paolo Laudicina, C.F. LDCPFR56L04L331G dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f), l'ATS stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle atti-

Esente da bollo Art. 17 d.l. N.460/97

vità svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2006;

- che in base alla Disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con dipendenze patologiche è definita dalla DGR n. 1/13 del 13.01.2016 "Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati accreditati per il triennio 2016-2018 nell'ambito delle dipendenze patologiche. L.R. n. 10/2006, art. 8" e dalla DGR n. 9/13 del 12.2.2013 "L.R. n. 10/2006, art. 8, comma 1. Schemi-tipo di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per l'assistenza a persone con disturbo mentale, per le prestazioni sociosanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate e per le dipendenze da sostanze d'abuso. Modifica della Delib.G.R. n. 35/23 del 30.8.2011 "Adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche", con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo dei contratti e le tariffe delle prestazioni contrattualizzabili nell'ambito della cura delle dipendenze patologiche;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

	La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredita-	
	ta con provvedimento n. 80 del 11/02/16 adottato dalla Regione Sardegna - Direzio-	
	ne Generale Sanità, Servizio Qualità dei Servizi - e per effetto delle disposizioni con-	
	tenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori	
	privati e ATS.	
	Il presente contratto definisce:	
	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
	- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per regimi (residenziale e diurno) e	
	per raggruppamenti di profili assistenziali (riportate nell'allegato Y al presente con-	
	tratto);	
	- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);	
	- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle at-	
	tività rese in eccesso;	
	- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadem-	
	pienza;	
	- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle	
	prestazioni erogate;	
	- le modalità di accesso alle prestazioni.	
	Articolo 2 - Requisiti di accreditamento	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato	
	rilasciato l'accredito istituzionale da parte della Regione;	
	- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	
	per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
	(D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.,	
	3	

	con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per	
	l'assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all'art. 9 del	
	D.P.R. n. 352 del 03.06.1998;	
	Stante l'urgenza di stipulare il contratto, laddove alla data della stipula non risulti an-	
	cora acquisita la certificazione antimafia liberatoria e /o l'informativa antimafia libera-	
	toria, il contratto si intenderà sottoposto a condizione risolutiva. Nelle ipotesi in cui	
	dunque dovesse intervenire certificazione o informativa antimafia interdittiva l' ATS	
	recederà dal contratto ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 82 comma 3 del D. Lgs.	
	159/2011. L' ATS recederà dal contratto anche nelle ipotesi in cui la sussistenza del-	
	le cause di decadenza sospensione o divieto di cui all'art. 67 D. Lgs 159/2011 e/o gli	
	elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa vengano accertati successivamen-	
	te alla conclusione del contratto. A tal fine il legale rappresentante della Struttura,	
	entro 30 giornin dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale ha	
	l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informativa copia degli atti dai	
	quai risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle ve-	
	rifiche antimafia. Per i contratti di importo inferiore ai 150.000,00 € l' ATS acquisisce	
	l'autocertificazione in ordine all'assenza delle cause di divieto decadenza e sospen-	
	sione di cui all'art. 67 D. Lgs 159/2011.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	
	dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni	
	oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso	
	dell'accreditamento istituzionale possenga i requisiti strutturali, tecnologici ed orga-	
	nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le ca-	
	renze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli	
	adempimenti di competenza.	

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione ovvero, nelle more del completamento del percorso di accreditamento definitivo, che la capacità operativa sia stata oggetto di rimodulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione ed che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il man-

tenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

Articolo 5

Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte

	della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la	
	Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale	
	rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
	Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al compe-	
	tente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per	
	l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione	
	dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs n. 502 del	
	30.12.1992 e ss.mm.ii. e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del	
	presente contratto.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale struttura accreditata	

	Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolve-	
	re di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone al-	
	tresì formale comunicazione all'Assessoratodell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza	
	Sociale.	
	Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da	
	parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del presente	
	contratto.	
	Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impie-	
	gato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del	
	mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art	
	3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Di-	

rettore Generale della ATS.

Art. 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga rilevata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Articolo 6

Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	

	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.	
	Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
	Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa. In particolare, l'inserimento di ogni paziente da parte del Ser.D avviene, nel limite delle giornate complessive di cui all'allegato Y, mediante l'invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il Piano individuale di trattamento.	
	Articolo 8 - Appropriately clinica	
	In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 2911.2001 e ss.mm.ii.	
	La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.	
	La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.	
	Articolo 9 – Debito Informativo	
	La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito in-	

formativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.N.D. – nell'ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Articolo 10

Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti. Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita e per i ricoveri ospedalieri o presso altri centri di diagnosi/cura è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno, per ciascuna delle due tipologie di assenza.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vi-

	genti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.	
	Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.	
	Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.	
	Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.	
	Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero	

oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa netto annuale previsto è il seguente:

-anno 2017: € 376.992,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 43.384,00;

Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:

anno 2017: € 380.038,40.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento

omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto lordo contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati, che devono essere comunque trasmessi mensilmente in formato elettronico fino all'implementazione della piattaforma mFp, sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

L'ATS dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di cui al precedente articolo 12.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l'ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo

delle fatture ricevute dall'erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 15 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Articolo 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/17 fino al 31/12/17. E' escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 16 bis - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente

	contratto;	
	b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;	
	c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;	
	d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;	
	e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
	f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;	
	g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.	
	Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	

	Articolo 17 - Registrazione e regime fiscale	
	Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto	
	17	

	degli artt. 17 D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997 e dell'art. 27 bis dell'allegato b) DPR 642	
	del 26/10/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo	
	10, della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.	
	Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri	
	chiedere la medesima registrazione.	
	Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente ac-	
	cordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in	
	quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che,	
	nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salu-	
	te dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni	
	di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n.	
	517/93 e relativi provvedimenti attuativi.	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe	
	massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.	
	Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo,	
	che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro	
	comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e	
	ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell'alt. 10	
	comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.,	
	Articolo 18 - Norma di rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle	
	norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.	
	Luogo e data	
	Rappresentante legale ATS	Struttura
	ASSL Cagliari	Rappresentante legale

Dr. Paolo Tecleme

Dr. Paolo Laudicina